

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE:

- **VERSO TERZI**
- **VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

COMUNE DI CUNEO

AON S.p.A. – INSURANCE BROKERS
FILIALE DI CUNEO

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Il capitolato speciale redatto con le norme dattiloscritte qui di seguito riportate annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa dalla Società aggiudicataria e delegataria che quindi si devono intendere abrogate e prive di ogni efficacia.

GLOSSARIO

Nel testo che segue le Parti stabiliscono che si intendono accettate le sotto elencate definizioni:

CONTRAENTE

l'Ente che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;

ASSICURATO

la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto:

l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate :

- il Rappresentante Legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari;
- gli Amministratori;
- i prestatori di lavoro dell'Ente che hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed a tempo parziale ed indeterminato;
- i prestatori di lavoro che possono avere con l'Ente un rapporto con contratto di lavoro stipulato nel rispetto delle nuove figure di lavoratori e che sono soggetti alla assicurazione obbligatoria presso l' INAIL;
- il Segretario Comunale, il Direttore Generale;
- i prestatori di lavoro con contratto di somministrazione di lavoro o staff leasing;
- le Istituzioni Comunali, compresi i propri organi e le proprie risorse umane statutariamente previste; nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati;
- i soggetti (persone fisiche) nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione quando agiscono nell'ambito o per conto dell'Ente o degli Assicurati .

Restano comunque escluse dal novero degli Assicurati- anche se persone fisiche- gli Appaltatori ed i Subappaltatori.

SOCIETA'

l'Impresa Assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza quale Società Delegataria, ovvero le eventua-

	li Società coassicuratrici (Art. 1911 del Codice Civile);
PARTI	l'Ente Contraente e la Società
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza;
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta dall'Ente Contraente alla Società ed eventualmente alle coassicuratrici;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla/e Società in caso di sinistro;
COSE	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
FRANCHIGIA	l'importo fisso di danno indennizzabile / risarcibile che rimane a carico dell'Ente Contraente;
SCOPERTO	la percentuale di danno indennizzabile / risarcibile che rimane a carico dell'Ente Contraente;
DANNO CORPORALE	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale;
DANNI MATERIALI	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
MASSIMALE PER SINISTRO	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

**RETRIBUZIONI LORDE AI
FINI DEL CONTEGGIO
DEL PREMIO**

Si intendono:

- a) quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti dell'Ente Contraente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
- b) gli emolumenti lordi versati dal Contraente:
 - ai lavoratori di cui al D. Lgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003, dei quali l'Assicurato si avvale;
 - ai lavoratori parasubordinati di cui al D. Lgs 38/2000, al lordo delle ritenute previdenziali;
- c) quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi, compensi al personale in servizio presso l'Ente Contraente in qualità di lavoratori in regime di L.S.U ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro”.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO:

Il presente contratto di assicurazione viene disciplinato come segue:

PARTE “A”:

- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

PARTE “B”:

- DESCRIZIONE DELLA ATTIVITÀ
- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
- CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA
- MASSIMALI DI GARANZIA

PARTE “A”

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

1- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Ente Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei Legali Rappresentanti degli Assicurati e siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

2- ALTRE ASSICURAZIONI

L'Ente contraente ha l'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio se stipulate direttamente dal Contraente. L'Ente Contraente è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni stipulate dagli Assicurati per il medesimo rischio. In caso di sinistro si richiama quanto stabilito dall'art. 1910 del Codice Civile.

3- PAGAMENTO DEL PREMIO

La prima rata di premio è pagata al perfezionamento della polizza, per la durata di anni 1 (uno).

Le rate di premio di rinnovo devono essere pagate entro il trentesimo giorno successivo alle date di scadenza annue stabilite.

Si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre comunque:

- a) per la rata iniziale relativa alla stipulazione della polizza, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel provvedimento di affidamento della presente polizza, data che sarà notificata dal Contraente alla Società con comunicazione che può essere anticipata a mezzo fax.

Il pagamento della rata iniziale della polizza dovrà avvenire entro trenta giorni dall'effetto della polizza (art. 13 delle Norme che Regolano l'Assicurazione) senza che ciò impedisca la regolare decorrenza della garanzia di polizza, alla data stabilita in contratto.

In caso di mancato pagamento della stessa nei trenta giorni ivi stabiliti, la garanzia si intenderà sospesa, e riattivata dalle ore 24.00 del giorno del pagamento;

- b) per il rinnovo della polizza, dalle date di scadenza stabilite a condizione che il pagamento venga effettuato entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza. Trascorso tale termine, salvo accordi tra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno indicato nella determinazione di pagamento.

4- REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo della presente polizza viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni, erogate al personale che opera nelle strutture del Comune, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL.

Il premio annuo viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, (PARTE "B" – CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA) ed è regolato alla fine del perio-

do assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro novanta giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Ente Contraente fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati consuntivi sulle retribuzioni, o non provvede al pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata a/r., la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Ente Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

5- FORMA E VALIDITA' DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Società ed il Contraente debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R. o telegramma o telefax, posta elettronica, anche certificata. Le comunicazioni possono essere effettuate per il tramite del broker incaricato.

6- PROVA DELLA ASSICURAZIONE

La polizza, le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da Appendici successive debbono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

7- VARIAZIONE PREMI

L'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Ente Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Nel caso di **aggravamento di rischio (art. 1898 del Codice Civile)** l'Ente Contraente deve darne comunicazione scritta alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di **diminuzione del rischio (art. 1897 del Codice Civile)** la Società sarà tenuta a ridurre il premio della polizza dalla data di rinnovo della stessa, qualora l'Ente Contraente intenda avvalersi delle disposizioni legislative in materia di rinnovo dei contratti.

8- INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Ente Contraente o agli Assicurati in tutti i casi dubbi su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza

9- ONERI FISCALI - SPESE DI REGISTRAZIONE

Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla Legge, presenti e futuri, relativi al premio, alle polizze ed ad altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Qualora il Contraente intenda procedere alla registrazione della presente polizza, le spese saranno a totale carico della Società.

10- CONTROVERSIE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa allo stesso — comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione — sarà prioritariamente devoluta a un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare integralmente.

La sede della mediazione sarà Cuneo.

Qualora non sia stata risolta entro il termine di 120 [centoventi] giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato irrituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

La sede dell'arbitrato sarà Cuneo.

Qualora la mediazione o l'arbitrato non consentano la definizione della pendenza, la controversia sarà devoluta al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

11- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di legge in vigore.

12- COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora la Società intenda avvalersi dell'istituto della coassicurazione diretta, si stabilisce che in questo caso la Società assumerà la definizione di SOCIETÀ DELEGATARIA e la percentuale di rischio assicurato a carico della SOCIETÀ DELEGATARIA, quale propria ritenzione di assicurazione non potrà essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del rischio globale, e la ritenzione delle SOCIETÀ COASSICURATRICI non potrà essere inferiore al 20% (venti per cento) del rischio globale.

Le Società partecipanti al rischio, in qualità di SOCIETÀ COASSICURATRICI, saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione della polizza compiuti dalla SOCIETÀ DELEGATARIA per conto comune, compresa la registrazione della presente polizza, se richiesta dal Contraente, mentre i rapporti con il Contraente saranno tenuti esclusi-

vamente dalla SOCIETÀ DELEGATARIA.

Ognuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI concorrerà al pagamento degli indennizzi liquidati a termini di polizza, in proporzione alla quota di assicurazione rispettivamente assunta, e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale (art. 1911 del Codice Civile).

Le firme apposte dalla SOCIETÀ DELEGATARIA e dalle SOCIETÀ COASSICURATRICI sul contratto di assicurazione lo rendono valido ad ogni effetto nei confronti del Contraente.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi imponibili, delle imposte spettanti a ciascuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI, risulta su apposito prospetto allegato alla presente polizza.

13- DECORRENZA, DURATA, ESCLUSIONE TACITA PROROGA, RISOLUZIONE ANTICIPATA.

La polizza ha effetto dalle ore 24.00 del **31 dicembre 2011**. La durata della polizza viene stabilita in anni **TRE**, con scadenza rate al 31/12/2012 e al 31/12//2013.

Alla data del 31/12/2014 la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

È comunque in facoltà del Contraente e della Società di recedere dalla polizza al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi alla Società o al Contraente almeno 60 giorni prima della data di scadenza.

L'Ente Contraente si riserva la facoltà insindacabile di rinnovare il contratto per ulteriori anni tre qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previste dalla legge stessa, avuto riguardo alla correttezza del servizio e all'andamento del mercato.

Entro la data del 31.10.2014 l'Ente Contraente provvederà a comunicare la propria volontà alla Società e la Società sarà tenuta a dare o meno il proprio benestare al rinnovo entro il trentesimo giorno successivo alla data della richiesta.

14- PROROGA DEL CONTRATTO ALLA NATURALE SCADENZA

A richiesta dell'Ente Contraente, con comunicazione alla Società entro la data del 31/10/2014, la Società avrà l'obbligo di concedere una proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di **MESESI 6** alle medesime condizioni. In tale ipotesi il premio dell'assicurazione relativo al "periodo di proroga" verrà conteggiato sulla base di $30/360^{ESIMI}$ del premio annuo in corso per ogni mese di proroga.

15-OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO R.C.T. E R.C.O.

a) Garanzia R.C.T.

La denuncia del sinistro deve avvenire con comunicazione alla Società di Assicurazione, o all'Agenzia a cui è stato assegnato il contratto o al broker incaricato, entro 15 giorni lavorativi da quando il competente ufficio dell'Ente Contraente sia venuto a conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato.

Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dare luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

b) Garanzia R.C.O.

L'Ente Contraente deve fare denuncia alla Società o al broker incaricato soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma di legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 10 giorni da quello in cui l'Ente Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124 trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza.

16 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI

La Società assume a proprio carico le spese di assistenza, patrocinio e difesa stragiudiziale e giudiziale, nonché quelle peritali, comprese quelle liquidate dal giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, spese che dovrebbero essere sostenute dall'Ente Contraente a tutela dei propri interessi e di quelli degli Assicurati, a seguito di eventi riguardanti la attività assicurata in polizza.

Si conviene altresì che la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo e tale designazione di Legali e Tecnici sarà effettuata di comune accordo fra le Parti.

In caso di definizione transattiva del danno da parte della Società, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, si impegna a proseguire a proprie spese - in sede giudiziale penale della vertenza- nella difesa, sia dell'Assicurato che di tutte le persone alle quali è riconosciuta tale qualifica, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa e, nel caso in cui dovesse proseguire il procedimento penale nei confronti degli assicurati, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Sono a carico della Società, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite previsto dall'art. 1917 del Codice Civile.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

17-RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Le Parti concordano che dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto:

- la Società può recedere dal contratto, con comunicazione a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di 120 giorni dalla data di efficacia del recesso;
- l'Ente Contraente può recedere dal contratto con comunicazione a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di 120 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, comunque avvenuto, la Società è tenuta a rimborsare all'Ente Contraente la parte di premio, al netto della sola imposta di assicurazione relativa al periodo di rischio non corso.

18- CLAUSOLA DI GESTIONE

Alla Società di brokeraggio AON Spa- Filiale di Cuneo - è affidata l'assistenza nella gestione ed esecuzione della presente assicurazione in qualità intermediario consulente dell'Ente Contraente, ai sensi del D. Lgs 07/09/2005, n. 209.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione, potrà avvenire anche per il tramite dell'intermediario ed i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno anche essere svolti per conto dell'Assicurato dall'Intermediario infra nominato.

19- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

20- COMUNICAZIONE DELLA SITUAZIONE DEI SINISTRI

La Società si impegna a fornire all'Ente Contraente con cadenza annuale, o a richiesta dell'Ente, un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati e, se richiesto specificatamente dall'Ente contraente in formato "excel", specificando per ognuno:

- numero del sinistro della Società
- data di accadimento
- nome del danneggiato, se conosciuto
- stato del sinistro: "in trattativa", "liquidato", "chiuso senza seguito";
- importo posto a riserva
- importo liquidato

Inoltre, alla scadenza del 31/12/2014 e/o dell'eventuale rinnovo, la Società si impegna a fornire un tabulato riepilogativo e, se richiesto specificatamente dall'Ente contraente in formato "excel", di

fine contratto nel quale la Società indicherà:

- numero totale dei sinistri “in trattativa”/”liquidati”/”senza seguito”
- importo totale dei sinistri “liquidati”
- importo totale dei sinistri “a riserva”

21-DICHIARAZIONE DI EMISSIONE

La presente polizza di assicurazione è stata emessa in, in data in numero di QUATTRO esemplari ad un unico effetto.

LA SOCIETA’

IL CONTRAENTE

PARTE “B”

- **DESCRIZIONE DELLA ATTIVITÀ**
- **NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE**
- **CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA**
- **MASSIMALI DI GARANZIA**

DESCRIZIONE DELLA ATTIVITÀ DEL COMUNE DI CUNEO

Le garanzie della presente polizza sono operanti per i rischi della Responsabilità Civile derivante

- all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CUNEO
 - Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (art.3 – comma 2 del DLGS. 18/08/2000 n. 267):
- alle ISTITUZIONI COMUNALI
 - forma di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica - organismi strumentali dell'Ente Locale (art. 113 bis - comma 1- lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive m. i.) – costituite o da costituirsi da parte dell'Ente Contraente, con proprio statuto;
- agli ASSICURATI

nello svolgimento di tutte le attività istituzionali previste ai sensi di legge, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione è operante inoltre per tutte le altre attività ed i servizi esercitati per effetto di leggi, convenzioni o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dagli organi del Comune di CUNEO nel rispetto dello Statuto Comunale.

L'assicurazione comprende, tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da Terzi con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, a cui il Comune di CUNEO partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi, sia in adesione ad altri Enti, Società o Consorzi come consentito dalle vigenti norme, sia avvenuti in assenza di specifico atto amministrativo.

L'assicurazione esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità nei confronti del Comune di Cuneo quale committente, organizzatore, patrocinatore od altro di attività varie, salvo le esclusioni successivamente indicate.

L'assicurazione comprende inoltre l'erogazione e la gestione di tutti i servizi effettuati dal Comune di CUNEO e/o dalle Istituzioni Comunali sia direttamente che tramite:

- persone fisiche o giuridiche, con le quali è stato instaurato un rapporto convenzionale o sono stati affidati incarichi anche occasionali di qualsiasi genere o natura;
- convenzioni con Organi Istituzionali dello Stato Italiano o di Stati Esteri, Associazioni Volontaristiche ed altri soggetti (persone fisiche o giuridiche).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

1.1 La Società si obbliga a tenere indenne l'Ente Contraente, e gli Assicurati, nei limiti dei massimali di seguito stabiliti, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stata stipulata la assicurazione della responsabilità civile e derivante sia dall'esercizio delle attività svolte, sia da competenze istituzionalmente previste, ovvero trasferite o delegate, e, comunque, da atti, azioni od omissioni realizzati nell'esercizio di funzioni o di servizi, nulla escluso ne eccettuato.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Ente Contraente debba rispondere.

In presenza di eventuali polizze di assicurazione della Responsabilità Civile sottoscritte da tali soggetti, la presente assicurazione sarà operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

1.2 La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Ente Contraente o dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata dal terzo danneggiato:

- norme di legge nazionali, internazionali, comunitarie, regionali, usi e consuetudini, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Dal momento che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare e subappaltare ad altre imprese (persone giuridiche) e/o persone fisiche:

lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti le proprie attività e/o proprietà, si conviene che l'assicurazione si intenda estesa:

- alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente o appaltante di detti lavori, servizi o prestazioni;
- alla Responsabilità Civile derivante a tali soggetti (persone fisiche), che hanno un rapporto con l'Ente, limitatamente a fatti avvenuti durante lo svolgimento delle attività per conto dell'Assicurato, a condizione che nella determinazione del danno tale rapporto sia sussistente.

L'assicurazione comunque non si estende alla responsabilità civile degli Appaltatori e Sub-Appaltatori del Contraente, indipendentemente che siano persone fisiche o giuridiche.

2 - QUALIFICA DI TERZO

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati TERZI tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione delle seguenti:

- qualsiasi tipologia di prestatori di lavoro dell'Assicurato soggetti o non soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia RCO;
- tutti i soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL.

I prestatori di lavoro come sopra definiti, sono comunque considerati TERZI:

- quando subiscano un danno corporale mentre non prestano servizio ovvero non svolgono una attività per conto dell'Assicurato;
- per i danni arrecati a cose di loro proprietà.

A titolo di maggiore precisazione si prende atto che sono considerati TERZI a tutti gli effetti anche:

- il Sindaco quando non riveste le funzioni di Legale Rappresentante dell'Assicurato, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, il Segretario, il Direttore Generale, gli Organi delle Istituzioni Comunali;
- gli appartenenti ad altri Enti Pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato;
- gli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato;
- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato;
- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici di beni, servizi o lavori all'Assicurato quando svolgono la propria attività per conto o presso il medesimo ;
- le persone non dipendenti dell'Assicurato che, a qualsiasi titolo, svolgano una attività per conto dell'Assicurato anche se in forma saltuaria od occasionale, a titolo retribuito o non retribuito e per la quale l'Assicurato debba risponderne ai sensi di legge.

3 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

3.1 R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite da INAIL e/o INPS, per gli infortuni e danni sofferti dai “ prestatori di lavoro “ e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti, compresi i prestatori di lavoro non soggetti all' INAIL ;

- B) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto A), cagionati ai “prestatori di lavoro”, per infortuni da cui derivata morte o invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs 38/2000.
- C) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, comunque definiti, durante il rischio “in itinere” anche nella eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'INAIL.

L'assicurazione si intende espressamente prestata, altresì, per la copertura delle erogazioni di somme eccedenti la indennità liquidata dall'INAIL che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio al prestatore del lavoro o ai suoi aventi causa.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge.

L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia, e purché detta interpretazione non derivi da dolo delle persone delle quali debba rispondere.

I prestatori di lavoro dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero, saranno considerati Terzi qualora l'INAIL non riconosca il risarcimento dell'infortunio subito dal dipendente stesso.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo, in sede di regolazione premio di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

Per i prestatori di lavoro non soggetti alla assicurazione di legge contro gli infortuni, la garanzia viene prestata nelle stesse misure e con le stesse modalità operative previste per i soggetti all'INAIL, restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche in caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente prestatori di lavoro soggetti o non soggetti all'INAIL.

3.2 PERSONALE TEMPORANEO

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga di “ personale temporaneo” regolarmente acquisito in base alle norme di legge che regolano i rapporti tra somministratore ed utilizzatore per un periodo temporaneo, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto dell'Assicurato. Qualora la garanzia RCO non valga nei confronti di detto personale, lo stesso è considerato terzo, per morte e lesioni personali.

Resta comunque inteso che il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione di RCO rappresenta il limite unico e globale della Società, nel caso di evento che interessi contemporaneamente il “ personale temporaneo” ed i prestatori di lavoro in genere.

Sono in ogni caso escluse dalla presente estensione di garanzia le malattie professionali.

3.3 MALATTIE PROFESSIONALI

3.3.1 La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro comprende il rischio

delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, o completate dal D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 e successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio, con esclusione comunque della asbestosi e della silicosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione ed in ogni caso entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

3.3.2 La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manifestino o vengano denunciate dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia assicurativa o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3.3.3 Il massimale indicato in polizza per sinistro per l'assicurazione R.C.O., rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

3.3.4 Fermo l'articolo 14 delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE – PARTE “A” – con riferimento alla denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

4 - RIVALSA INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale:

a)

- di qualsiasi categoria di prestatori di lavoro;
- del personale temporaneo;
- dei volontari partecipanti ai progetti del servizio civile;
- dei lavoratori appartenenti ai progetti di "Lavori socialmente utili";
- dei componenti in Nucleo Comunale Volontari Protezione Civile;
- di tutti gli altri operatori in genere mentre detti soggetti attendono a qualsiasi titolo ad attività, lavori o servizi per conto dell'Assicurato;

b) degli Amministratori del Comune e degli Organi delle Istituzioni

per danni, conseguenti a fatti verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni od incarichi, e arrecati:

- a Terzi, ed agli Amministratori del Comune e agli Organi delle Istituzioni entro il limite del massimale stabilito per la R.C.T.;
- agli altri soggetti indicati al precedente punto a) entro il limite del massimale stabilito per la R.C.O.

in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

In presenza di danno derivante da Responsabilità Civile Personale, il massimale stabilito per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

6 - ESTENSIONE TERRITORIALE

6.1 R.C.T

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero. Per i sinistri di R.C.T. verificatisi all'estero, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui all'art.15) delle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sottoforma di rimborso all'Assicurato in Euro delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e a condizione che la responsabilità dell'Assicurato venga accertata secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

6.2 R.C.O.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

7 - CONDIZIONI VALIDE PER LA ISTITUZIONE “SCUOLA COMUNALE PROFESSIONALE A. LATTES”

7.1 L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile che derivi alla Istituzione per danni conseguenti a tutte le attività scolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate dagli organismi scolastici competenti.

7.2 L'assicurazione copre anche la responsabilità civile personale di tutti gli operatori della scuola, degli allievi e dei genitori membri degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/1974.

La garanzia comprende i danni che gli allievi, gli operatori della scuola, i genitori membri degli organi collegiali stabiliti ai sensi di legge, possano cagionarsi tra di loro.

Qualora gli studenti siano minorenni, è altresì compresa la responsabilità dei genitori e/o tutori per danni che i minori provochino a terzi (compresi gli allievi della scuola, gli operatori ed i membri degli organi collegiali) sempreché tale responsabilità sia riferita a fatti connessi con l'attività scolastica.

La Società rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti entro i limiti del massimale previsto per sinistro che resta comunque ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità delle persone sopra citate. Tale garanzia si estende anche ai genitori che rivestono la qualifica di accompagnatori alle gite o alle attività esterne in generale. In tal caso la presente copertura opererà in secondo rischio qualora esista altra copertura assicurativa.

7.3 Rivestono la qualifica di terzi gli allievi, i genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/1974.

7.4 L'assicurazione è estesa a tutte le attività didattico- sportivo- culturali consentite dalla legge anche se svolgentesi al di fuori degli ambiti dell'edificio scolastico. Per le attività “ esterne” l'assicurazione si intende operante sempreché l'Assicurato abbia predisposto la sorveglianza necessaria.

E' compresa in garanzia l'organizzazione di gite scolastiche, sia in Italia che all'estero. Sono esclusi i danni causati agli arredi, alle strutture e alle attrezzature dove avviene il soggiorno, nonché ai mezzi di trasporto.

7.5 La garanzia comprende l'assicurazione della R.C.O. (vedi art. 3 delle Norme che regolano l'assicurazione di R.C.) per gli infortuni sofferti dagli allievi e dagli operatori della Istituzione scolastica obbligatoriamente assicurati all'INAIL.

8 - ULTERIORI ATTIVITA' E COMPETENZE

Premesso che sulla base delle condizioni di assicurazione della presente polizza, la Società garantisce l'Assicurato per la Responsabilità Civile allo stesso derivante dallo svolgimento di tutte le attività istituzionali e di tutte le competenze previste ed allo stesso attribuite con la sola esclusione delle attività esercitate da altri Enti Pubblici o Privati, e a maggior chiarimento e a titolo esemplificativo e non limitativo, vengono di seguito riportate alcune delle norme regolanti le ulteriori attività e competenze dalle quali discenda una Responsabilità Civile derivante all'Ente Contraente, in qualità di Assicurato, ed a tutte le persone alle quali è riconosciuta tale qualifica.

8.1 Premesso che l'Ente Contraente appalta e/o subappalta parte dei lavori, si conviene che:

8.1.1 È assicurata la Responsabilità Civile che, a qualunque titolo, ricada sull'Assicurato per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Ente;

8.1.2 Sono considerati Terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti, sempreché dall'evento derivi responsabilità a carico dell'Ente.

8.2 L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà, in uso o in usufrutto dell'Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa pari ai massimali assicurati per il mezzo usato, col minimo dei massimali di garanzia più bassi previsti dal CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - D.Lgs 209/2005 - ex Legge 24/12/1969 n. 990.

8.3 L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato:

8.3.1 per danni conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuori uscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

8.3.2 per danni derivanti dall'uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini, parchi pubblici; per danni derivanti da operazioni di disinfestazione comunque eseguite.

8.4 L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi delle vigenti norme per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose (esclusi denaro, valori, veicoli a motore e loro contenuto) consegnate e non consegnate di proprietà degli utenti (compresi gli Amministratori Comunali, gli Organi delle Istituzioni e i prestatori di lavoro) dei servizi erogati dall'Amministrazione stessa.

8.5 L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

8.6 L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato:

8.6.1 per i danni alle condutture, e agli impianti sotterranei in genere;

8.6.2 per danni a cose dovuti a cedimento, o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;

8.6.3 per danni avvenuti dopo il reintegro (per quanto riguarda i lavori di scavo), degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al Committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

8.7 L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per l'organizzazione di attività ricreative sia per minori che per altre categorie di persone, di manifestazioni di carattere pubblico, gare, spettacoli artistico/ricreativi da tenersi sia all'aperto che all'interno dei locali appositamente agibili, recitals, feste, cerimonie etc., intendendosi peraltro che la validità della garanzia viene subordinata all'osservanza delle norme di legge vigenti per la sicurezza ed agibilità delle strutture utilizzate.

Sono pure garantiti i rischi dell'esercizio e della proprietà dei relativi impianti.

E' compreso nelle garanzie assicurative il rischio di Responsabilità Civile relativo ai danni corporali subiti dagli artisti e dagli orchestrali, ingaggiati all'uopo dall'Ente Contraente, col limite massimo di € 500.000,00 per ciascuna persona, durante le manifestazioni artistico-ricreative.

In nessun caso possono essere compresi in garanzia danni dovuti da fuochi di artificio o relativi ad altre consimili attività, che possono essere assicurati esclusivamente con patto speciale da concordarsi tra le Parti.

Quando l'Ente Contraente non è direttamente interessato all'organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo, le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex Art. 2049 del Codice Civile che gli incombe per queste attività in quanto gestite da altri soggetti su suo incarico specificatamente stabilito con atto amministrativo del Dirigente Responsabile dell'Ente Contraente.

8.8 L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato:

8.8.1 dalla proprietà, conduzione e/o utenza e/o uso degli immobili sia propri che occupati, oppure destinati a pubblici servizi od attività istituzionali, di strutture mobili, di campi da gioco, di impianti o centri sportivi, piscine, tensostrutture, palestre stadi e loro attrezzature e macchinari, parcheggi, nonché proprietà di ruderi monumentali e non, e di tutti quei manufatti che, per tipologia e destinazione d'uso non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri, quali acquedotti e reti fognarie. Le garanzie si intendono operanti indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili assicurati.

8.8.2 dalla proprietà, conduzione e/o utenza di aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi, parchi anche aperti al pubblico, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi.

8.8.3 Dalla proprietà di statue, monumenti ed altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all'aperto e collocati sul territorio di competenza dell'Ente Contraente.

8.8.4 La Società rinuncia alla descrizione in polizza dei beni immobili assicurati e della loro ubicazione, facendo riferimento per la loro identificazione ad idonea documentazione depositata presso il Comune.

Per quanto riguarda la manutenzione degli immobili, la garanzia è efficace sia per quella ordinaria che straordinaria, purché eseguita direttamente dal Comune.

Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante al Comune nella sua qualità di committente ex Art. 2049 del Codice Civile.

8.8.5. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada ubicati al di fuori dei confini di pertinenza dell'Ente Contraente ma di competenza dell'Ente medesimo.

8.8.6. La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori per ampliamenti, sopraelevazioni e/o demolizioni non eseguiti direttamente in economia dal Comune;
- da spargimento di acqua e/o rigurgiti di fogna relativi alla rete fognaria comunale, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di condutture o tubazioni. Tale esclusione è operante anche per i fabbricati di cui il Comune sia proprietario o conduttore.
- da umidità o stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

8.9 L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, uso e gestione di velocipedi dati in noleggio ai cittadini od in uso saltuario a qualsiasi categoria di prestatori di lavoro, per ragioni di servizio o compiti di istituto.

8.10 L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi in relazione alle attività svolte dai soggetti che assumono gli obblighi rispettivamente previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per:

- danni subiti da terzi (entro i limiti dei massimali previsti per la R.C.T.);
- danni subiti da altri prestatori di lavoro in rapporto con l'Ente Contraente (entro i limiti dei massimali previsti per la R.C.O.).

E' compresa la responsabilità civile personale di tali soggetti, siano essi dipendenti dell'Ente Contraente, siano essi professionisti non dipendenti, ma in possesso di specifico incarico assegnato da parte dell'Ente.

8.11 Qualora il Comune rientri tra gli Enti destinatari a promuovere progetti socialmente utili impiegando i lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui alle vigenti norme in materia di L.S.U. e per i quali non si determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Comune per:

- danni subiti da tali persone, nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O.;
- la responsabilità che ricade sul Comune per danni provocati a terzi e/o altri Dipendenti per fatti ed omissioni di tali persone, nei limiti dei massimali previsti per la R.C.T.

Inoltre, l'assicurazione copre la responsabilità civile personale di tali persone relativamente a fatti derivanti dall'espletamento del loro incarico per conto del Comune.

8.12 L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per:

- le lesioni personali per danni subiti da coloro che eseguono prove od esami in merito alla eventuale assunzione nell'organico dell'Assicurato, nonché per danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti sempreché sia giudizialmente accertata la responsabilità dell'Ente Contraente nell'evento dannoso e si tratti di sinistro indennizzabile a termini di polizza

8.13 L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Comune:

- per il servizio di vigilanza eseguito dai Vigili Urbani con detenzione di armi e relativo munizionamento; è altresì compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa da parte dell'Assicurato;

8.14 L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, per danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Ente. Sono esclusi gli immobili a qualsiasi titolo locati al Comune ed i beni mobili strumentali utilizzati dal Comune di Cuneo e dalle Istituzioni Comunali per il raggiungimento dei fini istituzionali.

La garanzia vale anche per la sottrazione di cose di terzi, con esclusione di denaro, valori, preziosi e titoli di credito, a condizione che:

- le cose di terzi siano riposte in armadi o mobili chiusi a chiave o con lucchetti, ovvero siano riposte presso guardaroba o depositi custoditi dell'Assicurato o appartenenti a qualunque soggetto od altro Ente del cui operato il Comune debba legalmente rispondere;
- il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

8.15 L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori sugli immobili di proprietà, conduzione, uso al Comune, commissionati dall'Ente medesimo ed a condizione che il fatto doloso sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

- 8.16** L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Comune per danni derivanti dall'impiego ed utilizzo di macchine operatrici, anche semoventi, apparecchiature e veicoli a motore esclusi i rischi derivanti dalla circolazione dei suddetti veicoli.
- 8.17** L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, a titolo e-semplificativo e non limitativo per rischi conseguenti a:
- 8.17.1 proprietà o gestione di mense e/o esercizi per la somministrazione di cibi e bevande; è compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dai prestatori di lavoro dell'Assicurato; qualora la gestione sia affidata a Terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Ente Contraente nella sua qualità di committente dei servizi;
 - 8.17.2 proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale. Resta comunque inteso che, qualora la manutenzione sia affidata a Terzi, la garanzia opera a favore dell'Ente Contraente nella sua qualità di committente dei lavori; l'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;
 - 8.17.3 proprietà e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari in genere, che sono posti nell'ambito degli immobili a qualsiasi titolo utilizzati dall'Ente Contraente;
 - 8.17.4 effettuazioni di trasporto e consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese se le operazioni di carico e scarico;
 - 8.17.5 danni arrecati a mezzi di trasporto di Terzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate;
 - 8.17.6 attività delle squadre antincendio organizzate e composte da Dipendenti dell'Ente, ove si verifica l'esistenza del servizio;
 - 8.17.7 danni alle cose di Terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione di lavori effettuati dall'Ente Contraente;
 - 8.17.8 danni a cose di Terzi derivanti da incendio di cose dell'Ente Contraente o dallo stesso detenute. Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio ;
 - 8.17.9 danni a Terzi conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei Terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con i lavori formanti oggetto della assicurazione;
 - 8.17.10 danni provocati ai veicoli o motoveicoli di proprietà di Terzi, dei prestatori di lavoro, degli Organi delle Istituzioni e degli Amministratori, in sosta nelle aree di pertinenza dell'Ente stesso. Sono sempre esclusi i danni da furto o da incendio ed i danni alle cose contenute nei veicoli;

- 8.17.11 per danni a veicoli di Terzi in parcheggio, in consegna o custodia all'Ente Contraente.
Sono sempre esclusi i danni da furto o da incendio ed i danni alle cose contenute nei veicoli.

8.18 L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Comune per:

- la gestione diretta di Case di Riposo, Centri Anziani;
- l'esercizio di tutte le funzioni e compiti in materia di protezione sociale ai sensi delle vigenti norme legislative nazionali e regionali in materia.

Sono escluse dall'assicurazione le funzioni ed i compiti espressamente attribuiti ad altri soggetti dalle sopra richiamate norme legislative;

- la gestione dell'attività socio-assistenziali di primo livello, compresi i servizi da erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori dalle sedi comunali .

Tale gestione può avvenire anche:

- per il tramite di soggetti (persone fisiche o giuridiche) con i quali il Comune ha stipulato convenzioni od accordi specifici per affidamento di servizi (quali ad esempio: "Case Famiglia", affidi familiari, ed altri).

L'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile incombente al Comune e agli altri soggetti (persone fisiche o giuridiche):

- per i danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite o dei minori in affidamento;
- per i danni subiti dalle persone assistite o dei minori in affidamento;

sempreché detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire al Comune o agli altri soggetti convenzionati o in regime di accordo, e tale responsabilità venga accertata in sede giudiziaria e con l'intesa che la Società rinuncia al diritto di surrogazione (art. 1916 del Codice Civile) nei confronti dei soggetti che hanno assunto incarichi di assistenza e di affidamento, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo degli stessi soggetti incaricati.

L'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile Personale dei soggetti incaricati, con esclusione della Responsabilità Civile Professionale di soggetti iscritti all'Albo dei Medici.

Si stabilisce inoltre che le persone assistite o i minori in affidamento sono considerate terze anche tra di loro, con l'intesa che il massimale stabilito per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più persone tra di loro, dei soggetti incaricati, del Comune . Tale garanzia opera purché vi sia responsabilità civile accertata del Contraente.

8.19 L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Comune per l'attuazione

della “Disciplina sperimentale del telelavoro” (art.1 C.C.N.L. Personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali G.U. n. 277 del 27/11/2000). L’assicurazione si estende ai danni a persone e a cose, compresi i familiari del lavoratore dipendente del Comune, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa nella forma del telelavoro domiciliare e derivanti dall’uso delle attrezzature telematiche in dotazione al lavoratore stesso.

- 8.20** L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Comune per l’attivazione e la gestione del progetto denominato “NIDI FAMIGLIA”.
Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti dalle altre polizze di responsabilità civile esistenti per lo stesso rischio e sottoscritte dai soggetti denominati “Titolari di un Nido Famiglia”.
- 8.21** L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Ente Contraente nella sua qualità di gestore del servizio del trasporto scolastico, ed è compresa la corresponsabilità dell’Ente ,accertata in sede giudiziaria, nel caso in cui il servizio sia gestito direttamente da un soggetto terzo.
Resta escluso dalla presente copertura assicurativa tutto ciò che riguarda la circolazione dei veicoli a motore ,in quanto regolato dal “ Codice delle Assicurazioni Private “ .
- 8.22** L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di gestore di mense scolastiche , compresa la somministrazione di cibi e bevande. È compresa la corresponsabilità dell’Assicurato nel caso in cui il servizio sia gestito direttamente da un soggetto terzo.
- 8.23** L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato dalla proprietà di un impianto tecnologico denominato “ascensore inclinato” sito nel Comune di Cuneo tra Corso Solaro e Via Porta Mondovì. Si precisa che la gestione e la manutenzione dell’impianto è stata affidata dall’Ente Contraente a terzi.

9 - ESCLUSIONI

9.1 Dell'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- a) da furto (salvo quanto diversamente stabilito all'Art. 8);
- b) ricollegabili a rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità del CODICE delle ASSICURAZIONI PRIVATE (ex legge n.990 del 24/12//1969), il Comune e gli Assicurati siano tenuti all’assicurazione obbligatoria riguardante la circolazione di veicoli a motore o navigazione di natanti a motore;
- c) i danni derivanti dall’impiego di aeromobili e natanti a motore;
- d) i danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività;
- e) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori e la loro consegna ai terzi.
- f) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma del disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- g) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
- h)* derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante dal Comune qualità di committente di lavori che richiedano l'impegno di tali materiali;
- i)* derivanti da attività esercitata nei fabbricati, al di fuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione da parte dell'Ente Contraente;
- l)* conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti nel testo delle Definizioni;

9.2 Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono sempre esclusi i danni:

- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione delle particelle atomiche, come pure i danni, che, in relazione ai rischi assicurativi si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

9.3) L'assicurazione non è comunque operante – per nessuna delle garanzie prestate:-

- per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- per i danni da campi elettromagnetici.

9.4) Sono esclusi dall'assicurazione di responsabilità civile i danni:

- Verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezioni, tumulti popolari, sommosse, occupazioni militari ed invasione ;
- direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatesi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- causati o verificati da, o verificatesi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per “ atto di terrorismo” si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.

10- RINUNCIA ALLA RIVALSA

Limitatamente ai soggetti assicurati che appartengono per definizione: “agli Amministratori, ai Dipendenti, al Segretario Comunale e al Direttore Generale”, la Società, in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave e comunque accertati con sentenza passata in giudicato delle persone sopraindicate la cui responsabilità è coperta dalla assicurazione, ha diritto ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti di tali soggetti per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, aventi diritto, per

la quota di responsabilità ad essi imputabile.

Resta in ogni caso salva ed impregiudicata l'attivazione della azione di responsabilità nei confronti di tali soggetti spettante all'Ente Contraente per legge.

La Società, per le rimanenti categorie di soggetti assicurati, rinuncia al diritto di surrogazione che le spetta ai sensi dell'art: 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, a meno che tale diritto di surrogazione non venga esercitato dall'Ente Contraente.

11 - FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA PER SINISTRO - LIMITE COMPLESSIVO ANNUO (AGGREGATO) MASSIMO A CARICO DELL'ENTE CONTRAENTE.

11.1) Nell'ambito di operatività della garanzia R.C.T. si applica:

11.1.1 una franchigia fissa ed assoluta di €per ogni sinistro da qualsiasi causa originato, limitatamente ai danni a cose e/o animali.

11.1.2. resta inoltre stabilito che il limite massimo a carico dell'Ente Contraente sarà pari ad € per ogni annualità assicurativa e riferito ai sinistri di competenza della stessa annualità.

11.2) Le Parti pertanto approvano la procedura che segue:

11.2.1 Qualora il Comune abbia ricevuto formale richiesta di risarcimento da parte del Terzo danneggiato ed abbia provveduto con la regolare denuncia del sinistro, la Società si impegna:

- a) ad effettuare tutti gli accertamenti necessari sulle cause e le modalità delle richieste di risarcimento da parte dei Terzi che vengono denunciate alla Società dal Comune ;
- b) a liquidare tutti i danni che risultassero, a seguito degli accertamenti effettuati, con un importo di risarcimento nei confronti del terzo danneggiato pari o superiore al valore della franchigia fissa ed assoluta stabilita al precedente punto 10.1);
- c) a liquidare anche tutti i danni che risultassero, a seguito degli accertamenti effettuati, con un importo di risarcimento nei confronti del terzo danneggiato, inferiore al valore della franchigia fissa ed assoluta, stabilita al precedente punto 10.1).

11.2.2.Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto la Società si impegna a trasmettere al Comune l'elenco dei sinistri e l'ammontare degli importi delle franchigie pagate nella semestralità di riferimento ed il Comune si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso alla Società, in un'unica soluzione, entro sessanta giorni. Per i sinistri ancora in " stato di trattativa" alla data del 31/12/2014, o dell' eventuale scadenza del rinnovo, oppure qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della naturale scadenza contrattuale, gli importi anticipati per le franchigie pagate verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e l'Ente Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso alla Società entro 60 giorni dalla data della richiesta, rimanendo comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per il recupero di quanto spettante a suo favore.

11.2.3 All'esaurimento dell'importo complessivo massimo aggregato annuo a carico dell'Ente Contraente, pari ad € l'ammontare del danno nei confronti del terzo danneggiato sarà interamente a carico della Società.

11.2.4 A semplice richiesta dell'Ente Contraente , la Società si impegna a fornire ogni documentazione riguardante la gestione e la liquidazione dei danni.

11.3 Sono fatte salve eventuali altre fattispecie di limiti di risarcimento indicate al successivo articolo 12 e diversamente regolate.

12- LIMITI DI RISARCIMENTO PER GARANZIE PARTICOLARI

Nell'ambito di operatività della garanzia R.C.T. si applicano i seguenti limiti di risarcimento:

Garanzia		Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia (*)
12.1	Danni da inquinamento improvviso ed accidentale (art. 8.3.1.)	Euro 500.000,00 massimo risarcimento per anno assicurativo	Scoperto 10% per ogni sinistro con il minimo di €.....
12.2	Danni alle cose consegnate e non consegnate (art.8.4)	Euro 500.000,00 massimo risarcimento per anno assicurativo	€..... per ogni sinistro
12.3	Interruzioni e sospensioni di attività di terzi conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza (art. 8.5)	Euro 500.000,00 massimo risarcimento per anno assicurativo	Scoperto del 10% con il minimo di €per ogni sinistro
12.4	Danni a condutture ed impianti sotterranei in genere (art. 8.6.1)	Euro 500.000,00 massimo risarcimento per anno assicurativo	Scoperto del 10% con il minimo di €.....per ogni sinistro
12.5	Danni da cedimento e franamento del terreno (art. 8.6.2.)	Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto del 10% €..... per sinistro
12.6	Danni da scavi e reintegri (art. 8.6.3)	Euro 500.000,00 massimo risarcimento per anno assicurativo	€ per ogni sinistro
12.7	Danni alle cose in consegna e custodia (art.8.15)	Euro 500.000,00 massimo risarcimento per anno assicurativo	€..... per ogni sinistro
12.8	Danni da furto (art.8.16)	Massimo risarcimento Euro 500.000,00 per anno assicurativo	€..... per ogni sinistro
12.9	Danni da lavori presso terzi(art.8.18.7)	Euro 500.000,00 massimo risarcimento per anno assicurativo.	€.....per ogni sinistro
12.10	Danni a cose di terzi – Causale Incendio (art.8.18.8)	Euro 500.000,00 massimo risarcimento per anno assicurativo.	€ per ogni sinistro

(*) l'importo da trascrivere è pari all'importo della franchigia stabilita all'art. 11, punto 11.1.1

CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA

Il premio anticipato della rata di perfezionamento della presente polizza e delle rate successive viene calcolato su un

- **PREVENTIVO ANNUO RETRIBUZIONI PARI AD € 9.500.000,00**

L'Ente Contraente dichiara che nel conteggio delle retribuzioni si ricomprendono:

- le retribuzioni corrisposte dal Comune di Cuneo;
- le retribuzioni corrisposte dalle Istituzioni Comunali.

Per accordo tra le Parti, non si effettua regolazione del premio sino ad € 9.500.000,00 di retribuzioni.

Il premio verrà regolato al termine di ogni periodo assicurativo annuo secondo quanto stabilito nelle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE** (art.4), solo sulle retribuzioni eccedenti € 9.500.000,00

CONTEGGIO DEL PREMIO DELLA POLIZZA

- **PREVENTIVO ANNUO RETRIBUZIONI DEI PRESTATORI DI LAVORO FINO AD € 9.500.000,00**

X

- **TASSO PRO-MILLE NELLA MISURA DEL _____‰**
(COMPRESSE LE IMPOSTE DI ASSICURAZIONE)
come stabilito nei termini di aggiudicazione della polizza.

= €.....**PREMIO MINIMO ANNUO LORDO**

Tale premio viene considerato a tutti gli effetti quale **premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società.**

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

MASSIMALI DI GARANZIA

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi, alla spese) rispettivamente sino concorrenza di:

A. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

€. 15.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo

con il limite di

€. 1.500.000,00 per ogni persona danneggiata

€. 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali anche se appartenenti a più persone.

B. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

€. 15.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo

con il limite di

€. 2.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato

Resta inteso che in caso di sinistro risarcibile ai sensi del presente contratto che interessi contemporaneamente le garanzie:

- **R.C.T.**
- **R.C.O.**

la Società non risarcirà somma complessivamente superiore a € 15.000.000,00